**ALLEGATO 4-TER**

**ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

INTERMEDIARIO:

**R&T Assicurazioni Srl Iscritta albo A Ivass al nr. A154470 dal 16 Aprile 2007**

**Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

La informiamo che l’intermediario è obbligato:

1. a consegnare **l’allegato 3** al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
2. a consegnare **l’allegato 4** al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
3. a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
4. a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
5. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, in mancanza della quale il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
6. a valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
7. a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

**Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

1. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, l’intermediario è obbligato a consegnare o trasmettere al contraente copia dell’Allegato 4-bis al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
2. l’intermediario è obbligato a valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
3. in caso di vendita con consulenza, l’intermediario è obbligato a informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
4. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, l’intermediario è obbligato a informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
5. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, l’intermediario è obbligato a informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
6. l’intermediario è obbligato a fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

**ELENCO CON LA DENOMINAZIONE DELLE IMPRESE**

**CON CUI SI HANNO RAPPORTI, ANCHE SULLA BASE DI**

**COLLABORAZIONI ORIZZONTALI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Denominazione impresa*** |  | ***Denominazione impresa*** |
| Axa Assicurazioni |  | R&T Assicurazioni Srl |
| ARAG |  | Inser Spa |
| Inter Partner |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |